

DOCUMENTO:

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA APERTA

OGGETTO DEI SERVIZI:

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE C.D. “VIABILITA’ UNIONE” E “PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO UCP SC”, AI SENSI DELL’116, D. LGS. N. 36/2023 E DEGLI ARTT. DAL 13 AL 30 DELL’ALLEGATO II.14, SEZIONE III DEL D. LGS. N. 36/2023

CUP: _____

CIG: _____

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Premesso che:

- nell'ambito del vigente Programma Integrato di Intervento (PII) denominato "Aree ex Falck e Scalo Ferroviario" e successive varianti, in forza della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di Sesto San Giovanni e Milanosesto S.p.A. in data 3.8.2016 (rep. /racc. n. 77879/22725), come modificata e integrata per effetto dell'atto modificativo e integrativo stipulato in data 19.5.2020 (rep. /racc. n. 84871/26249), Milanosesto S.p.A., nella sua qualità di soggetto attuatore, si è assunta l'onere di provvedere, *inter alia*, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione a scomputo parziale degli oneri al servizio del c.d. comparto "Unione 0" di cui al già menzionato PII, costituite dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del "Pacchetto Progettuale 2 - Viabilità Unione" e del "Pacchetto Progettuale 5 - Parcheggio Interrato UCP SC";
- per effetto di atto di apporto del 15.12.2021 (rep. /racc. n. 52142/23796), così come modificato e integrato con atto del 13.7.2022 (rep. n. 88880/28633), Milanosesto S.p.A. ha apportato in favore del fondo comune d'investimento alternativo immobiliare chiuso italiano riservato denominato "Unione Zero - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato" (di seguito il "Fondo Unione Zero") il c.d. "lotto Unione Zero" e, pertanto, il Fondo ha acquisito, *inter alia*, la proprietà di parte delle aree incluse nella progettazione unitaria complessiva (c.d. PUC) relativa a "Unione Zero";
- in conseguenza dell'atto di apporto sopra citato e in forza dell'atto unilaterale d'obbligo del 4.8.2021 (rep. /racc. n. 87114/27556), così come modificato e integrato con il primo atto modificativo del 13.7.2022 (rep. /racc. n. 88881/28634) e con il secondo atto modificativo del 1.3.2024 (rep. /racc. n. 3030/1953), il Fondo Unione Zero – mediante la società di gestione Prelios SGR – ha assunto la qualifica di stazione appaltante in relazione alla realizzazione delle seguenti opere:
 - Parcheggio pubblico interrato, con relativi soprastanti spazi a parcheggio di superficie, destinato prioritariamente agli utenti della Città della Salute e della Ricerca, ubicato nella UCP SC (il "Parcheggio Pubblico Interrato");
 - sistema di viabilità esterno a Unione 0 (la "Viabilità Unione");
- l'Art. 16 "Modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, servizi costruiti e standard qualitativi" comma 7 della convenzione urbanistica del PII Falck vigente prevede che *"L'esecuzione di tutte le opere disciplinate dal presente articolo si svolgerà sotto la sorveglianza del Comune di Sesto San Giovanni. Al Comune compete inoltre la nomina dell'organo di collaudo, anche in corso d'opera, con oneri a carico del soggetto attuatore. Le opere disciplinate dal presente articolo, una volta ultimate, sono sottoposte alla procedura di collaudo. Laddove sussistano le condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, si procederà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di collaudo. Al collaudo finale delle opere tutte di cui al presente articolo provvederà, a spese del soggetto attuatore, un organo di collaudo in corso d'opera o un tecnico che all'uopo il Comune incaricherà nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta in tal senso avanzata dal soggetto attuatore medesimo. (...)"*

L'appalto in questione ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti al collaudo tecnico, amministrativo, in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n. 36/2023 e degli artt. Dal 13 al 30 dell'Allegato II. 14, sezione III del D. Lgs n. 36/2023.

I servizi oggetto del presente affidamento riguardano i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione c.d. "Viabilità Unione" e "Parcheggio Pubblico Interrato UCP SC" sopra richiamate, in attuazione del PII Falck vigente e del sopra citato atto unilaterale d'obbligo approvato dal Comune di Sesto San Giovanni e sottoscritto da Prelios SGR S.p.A., Redo SGR S.p.A. e Milanosesto S.p.A.

In forza degli atti sopra richiamati, il Comune di Sesto San Giovanni deve individuare idoneo professionista a cui far conferire l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione c.d. "Viabilità Unione" e "Parcheggio Pubblico Interrato UCP SC" alle condizioni di cui al presente capitolato, mentre la contrattualizzazione e le liquidazioni avverranno da parte del "Fondo Unione Zero" stazione appaltante delle opere di urbanizzazione in oggetto.

L'importo complessivo totale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in oggetto è pari a € 27.016.212,43 (I.V.A. esclusa), comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 312.006,34, non soggetti a ribasso.

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'incarico professionale ha per oggetto il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori in epigrafe indicati.

L'incarico comprende l'espletamento di compiti e funzioni disposti dall' art. 116, D. Lgs. n. 36/2023, e dagli artt. dal 13 al 30 dell'allegato II.14 – Sezione III del D. Lgs. n. 36/2023 e leggi in vigore o che dovessero medio tempore essere emesse in materia.

In particolare, l'incaricato dovrà:

- verificare e certificare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune di Sesto san Giovanni, tra la Stazione appaltante dei lavori e l'appaltatore dei lavori, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- garantire la presenza in cantiere e comunque ogni qual volta le esigenze di cantiere lo richiedano;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- esprimersi, su richiesta della stazione appaltante dei lavori o del Comune di Sesto San Giovanni, con proprio parere su situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, qualora la stazione appaltante dei lavori abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 7 (sette) giorni al Comune di Sesto San Giovanni dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/o osservazioni ritenuti utili e necessari;
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera.

Tutte le attività sopra indicate e riferite alle operazioni di collaudo, devono ricomprendere la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante dei lavori e per copia al Comune di Sesto San Giovanni, dei seguenti elaborati:

- Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relativi atti autorizzatori, comprese eventuali varianti, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali già eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, eventuale verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;
- Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la loro conformità al progetto;
- Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili all'impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del progetto, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

La stazione appaltante dei lavori verifica il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo dello stesso, e può verificare, in ogni momento, la qualità della prestazione e la sua conformità alla normativa vigente.

Il Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con la stazione appaltante dei lavori ed il responsabile del Comune di Sesto San Giovanni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del PII Falck e con la Direzione Lavori. Si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.

Si richiede l'obbligo di reperibilità. In tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori, o la stazione appaltante dei lavori o l'impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del Collaudatore in via d'urgenza.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà alla stazione appaltante dei lavori, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della stazione appaltante dei lavori (file sorgente originale modificabile in forma non protetta).

Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

L'incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo dovrà essere espletato durante il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori. In caso di proroghe dei lavori dovute a varianti o a fatti imprevedibili, l'esecuzione dell'incarico professionale dovrà essere assicurata alle condizioni previste dal

contratto.

In caso di inottemperanza si applica il disposto di cui all'art. 8 "PENALI".

ART. 3 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente capitolato – e non in contrasto con lo stesso – il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle seguenti norme sulla conduzione dei contratti pubblici:

- D. Lgs. 36/2023;
- D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i.;
- Norme tecniche specifiche relative ai lavori in appalto;
- Norme intervenute durante la fase di espletamento dell'incarico e che debbano essere obbligatoriamente applicate.

Il professionista incaricato deve inoltre osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato speciale e dagli atti dallo stesso richiamati, è tenuto all'osservanza della deontologia professionale e di ogni normativa vigente in materia, correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Il professionista incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento e di non aggravare gli adempimenti e le procedure.

ART. 4 MODALITÀ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

La durata dell'incarico coincide con la durata dell'esecuzione dei lavori (giorni 889) e termina con la redazione degli atti di propria spettanza. In caso di sospensioni/proroghe dei lavori la durata dell'incarico dovrà seguire il termine accordato per la sospensione/proroga senza modifica del compenso professionale offerto. Per la disciplina delle varianti si applica l'art. 9.

Il tempo contrattuale massimo per la redazione del collaudo tecnico-amministrativo, è disciplinato dall'art. 7.2 del contratto.

ART. 5 SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto. Secondo quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, non è consentito avvalersi del subappalto eccezion fatta per le attività relative a rilievi, misurazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del professionista titolare del contratto. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 6 GARANZIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n.36/2023, per la partecipazione alla gara relativa all'affidamento del servizio in oggetto, non è richiesta la costituzione di garanzia provvisoria.

Ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 53 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario è obbligato a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria prevista dal D.Lgs n.36/2023 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Nel caso in cui le inadempienze dell'affidatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa

nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Il committente può richiedere che l'affidatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'affidatario. Alla garanzia definitiva si applica quanto previsto dall'art. 106 c.8 del D.Lgs. n.36/2023. Nel caso in cui l'affidatario del servizio sia un Raggruppamento Temporaneo (RTP) per poter usufruire delle riduzioni previste dal citato articolo le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici partecipanti al RTP. A garanzia del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, prima della stipula del contratto, l'affidatario deve presentare una polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea. Tale polizza copre la responsabilità professionale del Collaudatore per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ed è disciplinata dall'art. 9.2 del contratto. Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'affidatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. La garanzia deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

ART. 7 COMPENSI E PAGAMENTI DELLE COMPETENZE

Il compenso per l'onorario è fissato in **euro 115.936,84**, comprensivo dell'importo di **euro 10.539,71 per le spese e gli oneri accessori**

Tabella 1 – categorie, ID e tariffe

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	10.708.416,93	4,542090600%
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	13.453.300,34	4,407565020%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	1.178.697,72	6,727683420%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	1.675.797,45	6,238257570%

Come previsto dal disciplinare di gara, in applicazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, per la quale sono nulle le pattuizioni che prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, nonché in considerazione del parere di precontenzioso reso da ANAC con Delibera n. 343 del 20 luglio 2023 (nonché sulla base dei primi orientamenti giurisprudenziali formati, tra i quali quello del T.A.R. Venezia con Sentenza del 20 marzo 2024, n. 632/2024, pubblicata il 3 aprile 2024), si prevede di applicare il **ribasso limitatamente** alla parte dei corrispettivi

riguardanti le **Spese** e gli **Oneri accessori**, ossia :

€ 5.359,97 – cat. Strutture

€ 3.095,27 – cat. Infrastrutture per la mobilità

€ 689,90 – cat. Impianti

€ 1.394,57 – cat. Impianti

e, quindi, a valere sull'importo complessivo per tali voci, pari a **€ 10.539,71**.

Considerato che il servizio è di natura intellettuale e non vi sono rischi da interferenze ai sensi del T.U. sicurezza, i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00).

Con la presentazione dell'Offerta, l'Incaricato accetta, senza sollevare riserve o eccezione alcuna, il compenso di cui sopra, ritenendolo **pienamente remunerativo** per le prestazioni richieste.

Il predetto importo deve quindi considerarsi pienamente remunerativo, avendo valutato l'Aggiudicatario, nell'ambito della propria offerta, tutti i servizi, le trasferte, i sopralluoghi, le spese e gli oneri di qualunque natura, qualsiasi studio e attività, ovunque espletata, le prestazioni, le forniture e le provviste, gli interessi passivi e quanto altro occorrente per dare il servizio completamente compiuto a perfetta regola d'arte nel rispetto di quando disciplinato nel presente Capitolato.

L'importo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte, intendendosi comunque comprese tutte le attività di cui al presente Capitolato.

Il corrispettivo sarà corrisposto come stabilito dall'art. 5 del contratto.

Il corrispettivo convenuto è immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 del Codice civile. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto. Non si dà luogo al pagamento di anticipazione sul corrispettivo contrattuale, stante il disposto dell'art. 125, comma 1, secondo periodo, del Codice.

ART. 8 PENALI

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Incaricato agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque nelle disposizioni di servizio impartite dalla stazione appaltante indicanti i tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, lo stesso potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la specifica tipologia di servizio qui trattata al precedente articolo.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Incaricato, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

La stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Incaricato, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Incaricato di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Incaricato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Incaricato prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sia materiali che immateriali.

La penale potrà, altresì, essere applicata anche alla fine del Servizio, a prescindere da quando l'evento si è verificato.

ART. 9 EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E TERMINI L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La durata del Servizio sarà pertanto correlata alla durata dei lavori e delle operazioni di collaudo; essa potrà, quindi, subire proroghe e/o differimenti senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico della stazione appaltante e senza che nulla l'Incaricato possa pretendere nei confronti della medesima.

La durata dei lavori, in base all'analisi fornita nel Cronoprogramma facente parte del Progetto Esecutivo, è pari a settimane 127 (centoventisette).

ART. 10 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto, mediante posta elettronica certificata. A tal fine l'incaricato dichiara:

il domicilio eletto: _____
n. di telefono fisso/fax e mobile: _____
l'indirizzo di posta elettronica: _____
l'indirizzo di posta elettronica certificata: _____

ART. 11 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Riservatezza

Con il presente contratto l'appaltatore si impegna:

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i Dati Personali e/o informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto della stazione appaltante e relativi ai clienti e all'attività della stazione appaltante (intendendosi per "terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti della stazione appaltante) a cui lo stesso appaltatore potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere i lavori affidatigli;
- a proteggere i Dati Personali di titolarità della stazione appaltante eventualmente trattati e/o le informazioni con cautele e misure organizzative e di sicurezza, comunque, non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata;
- a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai Dati Personali, alle informazioni e alle eventuali applicazioni di cui l'appaltatore verrà a conoscenza.

Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, Dati Personali o di informazioni ritenute riservate (e acquisite durante lo svolgimento dei lavori) sia stato causato da atti o fatti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire al Soggetto attuatore del Piano tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo della presente clausola di riservatezza, ivi incluse le sanzioni eventualmente comminate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

- Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Osservanza della legge

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività della stazione appaltante sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

Salvaguardia

In particolare, l'appaltatore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Soggetto attuatore del Piano da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.